

*“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”.*

In particolare le difformità rispetto alla suddetta Guida sono quelle analiticamente individuate nel parere ISPRA del 22 maggio 2014, rispetto alle quali la Regione Siciliana si è poi **parzialmente adeguata** nella stesura definitiva del provvedimento impugnato, **eccezion fatta per**:

-la conferma della preapertura della caccia al 1° settembre 2014 delle specie **Colombaccio** e **Coniglio selvatico**;

-l’apertura generale della caccia al **Colombaccio** il 21 settembre anziché il 1° ottobre 2014; successivamente (ed illegittimamente, come si dirà appresso) anticipata al 1° settembre 2014;

-l’apertura generale della caccia alla **Quaglia** il 21 settembre anziché il 1° ottobre 2014;

-l’autorizzazione alla caccia in corrispondenza del Lago Trinità presso Castelvetro, senza istituzione dei vincoli di tutela per la **Moretta Tabaccata**;

-la conferma della chiusura della caccia alla **Beccaccia** il 31 gennaio 2015, anziché il 31 dicembre 2014.

Orbene, a prescindere dalla difformità rispetto al parere ISPRA (di cui si dirà appresso) e dal rispetto dell’arco temporale massimo del prelievo venatorio (che DEVE essere contenuto entro il periodo 1° settembre - 31 gennaio e di cui si dirà appresso con riferimento ad alcune specie), l’anticipazione del prelievo venatorio nei casi sopra considerati è stata